



concederebbero in usufrutto le quote detenute da ciascuno, rimanendo così esclusivamente nudi proprietari delle quote medesime.

Ciò posto, la società interpellante formula i seguenti quesiti:

- 1) qual è la tassazione della società in virtù dell'adozione del regime della tassazione per trasparenza;
- 2) qual è il regime di tassazione dei soci "A" e "B" in quanto nudi proprietari;
- 3) qual è il regime di tassazione dei trust familiari opachi, usufruttuari delle quote possedute dai soci.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La società ..... srl interpellante ritiene che il proprio reddito netto sarà tassato per trasparenza direttamente in capo ai soci i quali, a loro volta, hanno ceduto l'usufrutto delle proprie quote ad un trust, equiparato ad una persona giuridica società di capitali che non svolge attività commerciale, il quale considererà esente il 95% del reddito netto. Il trust, sul 5% del dividendo distribuito dalla società ..... srl, pagherà il 12,50% a titolo di ritenuta alla fonte. Nella fattispecie prospettata i soci, in quanto titolari soltanto della nuda proprietà delle quote, non pagheranno nulla.

Ritiene dunque che:

- 1) in virtù dell'adozione del regime di tassazione per trasparenza, il reddito prodotto dalla società ..... srl sarà tassato direttamente in capo ai soci: conseguentemente la società non sarà oggetto di alcuna tassazione;
- 2) i soci, in quanto nudi proprietari delle quote detenute nella società partecipata, sono esenti da tassazione del reddito prodotto dalla società partecipata;
- 3) il trust, in quanto soggetto esercente attività non commerciale ed usufruttuario delle quote possedute dai soci "A" e "B", vedrà tassato il dividendo limitatamente al 5% degli utili attribuitogli e nella misura del 12,50% a titolo di ritenuta alla fonte.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Si rileva in via preliminare che l'istanza di interpello è da ritenersi inammissibile in quanto priva dei presupposti stabiliti dall'articolo 1 del decreto 26 aprile 2001, n. 209.

L'istituto dell'interpello del contribuente, introdotto dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e disciplinato con il citato decreto n. 209/2001 ha, infatti, l'obiettivo di far conoscere preventivamente al contribuente interessato quale sia la portata delle disposizioni tributarie applicabili in relazione ad una fattispecie concreta e personale.

L'istanza di interpello deve, pertanto, contenere la circostanziata e specifica descrizione del caso da trattare sul quale sussistono oggettive condizioni di incertezza in merito all'interpretazione delle disposizioni tributarie applicabili.

Il caso riportato nell'istanza di interpello in esame appare, invece, formulato in modo poco circostanziato.

Infatti, non vengono individuati i soci che effettueranno la cessione in usufrutto delle quote, essendo questi genericamente indicati come "Socio A" e "Socio B" (anche se rilevabili dai dati forniti dall'anagrafe tributaria); il soggetto a favore del quale si intende effettuare la cessione viene individuato in un trust familiare opaco, ma non viene fornito alcun elemento in grado di individuarne l'effettiva natura; non viene specificato se la cessione in usufrutto delle quote è effettuata a titolo oneroso o a titolo gratuito, né viene fornita alcuna indicazione in merito alle eventuali condizioni della stessa cessione ai sensi dell'art. 2352 c.c.

La presente risposta, pertanto, viene resa nell'ambito dell'attività di consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99 del 2000 e non è idonea a produrre gli effetti tipici della risposta ad un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

Ciò premesso, si osserva che l'art. 116 Tuir, che disciplina l'opzione per la tassazione per trasparenza delle società a ristretta base proprietaria, non richiede la sussistenza in capo ai soci dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 115, relativamente alle percentuali massime e minime di diritti di voto e di partecipazione agli utili.

Ai fini dell'applicabilità di tale regime assumono infatti esclusiva rilevanza il numero dei soci persone fisiche (numero che, per tutto il periodo d'imposta trasparente, non deve eccedere le dieci unità ovvero le venti unità per i soci delle cooperative) e il volume d'affari che non deve essere superiore alle soglie previste per l'applicazione degli studi di settore.

Nella fattispecie sottoposta la società istante rappresenta che è intenzione dei due soci di mantenere sulle quote sociali la nuda proprietà e di trasferire, ognuno per proprio conto, il diritto usufrutto sulle stesse ad un trust.

La costituzione del diritto di usufrutto sulle quote sociali comporta una dissociazione dei diritti connessi alla quota stessa, in quanto per effetto di tale costituzione all'usufruttuario spetterà il diritto agli utili, mentre al proprietario resterà la nuda proprietà.

Com'è noto il regime di tassazione per trasparenza è finalizzato a tassare l'intero reddito prodotto dalla società in capo ai soci, indipendentemente dall'effettiva percezione dello stesso.

Il regime può quindi operare solo quando tutti i titolari del diritto agli utili siano presenti nella compagine sociale.

In presenza di quote sociali date in usufrutto non si hanno effetti sull'ammissibilità (o decadenza) dal regime di trasparenza, solo se i diritti - oggetto di usufrutto - vengono attribuiti a persone fisiche che fanno parte della compagine societaria.

Diversamente, qualora sulle quote sociali venga costituito un usufrutto a favore di soggetti non soci, non è possibile esercitare l'opzione per il regime oppure, se già esercitata, si configura una causa di decadenza dal regime in parola (v. circolare n. 49/E del 22.11.2004. p. 3.4, secondo cui *"l'applicabilità della trasparenza prevista dall'articolo 116 non è subordinata al possesso di determinate percentuali di diritti di voto o di partecipazioni agli utili, ma al mero possesso della qualità di socio. A condizione che il reddito non venga trasferito a soggetti estranei alla compagine sociale, eventuali negozi limitativi di tali diritti, quali ad esempio il pegno o l'usufrutto, non determinano la inapplicabilità o la decadenza dal regime di trasparenza. In tal caso, infatti, è garantito che il regime di trasparenza, coerentemente al suo meccanismo applicativo, operi solo nei confronti dei soci e non di soggetti che non partecipano al capitale sociale"*).

In altri termini, la possibilità di optare per il regime di trasparenza è subordinata alla circostanza che il diritto di partecipazione agli utili sia attribuito a soggetti che partecipano al capitale sociale.

Deve quindi concludersi, relativamente al primo quesito sottoposto, che non è consentito alla società  optare per il regime di trasparenza di cui all'art. 116 Tuir, atteso che il diritto di partecipazione agli utili, in seguito alla cessione

dell'usufrutto delle quote ai trust, è attribuito a soggetti (i trust appunto) che non fanno parte della compagine sociale, non partecipando al capitale sociale.

La società ..... srl sarà quindi soggetta all'ordinario regime di tassazione previsto per le società di capitali di cui agli artt. 72 e ss. del d.P.R. 917/1986 (Ires).

In ordine al **secondo quesito**, relativo al regime di tassazione dei soci "A" e "B" in quanto nudi proprietari, come già anticipato, la costituzione del diritto di usufrutto sulle quote sociali comporta una dissociazione dei diritti connessi alla quota stessa, in quanto per effetto di tale costituzione all'usufruttuario spetterà il diritto agli utili, mentre al proprietario resterà la nuda proprietà. Conseguentemente, soggetto passivo d'imposta è l'usufruttuario perché il reddito va imputato al soggetto che ha la disponibilità delle quote.

In ordine al **terzo quesito**, relativo al regime di tassazione dei trust familiari opachi, si evidenzia, in via preliminare, che il comma 74 dell'articolo 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007), modificando l'art. 73 del Tuir, ha incluso i trust tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires).

In particolare sono soggetti ad Ires: 1) i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; 2) i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; 3) i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Come chiarito nella circolare n. 48 del 06.08.2007, ai fini dell'imposizione dei redditi, il legislatore ha individuato, due tipologie di trust: 1) trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi (cosiddetto *trust trasparente*) e che, ai sensi del novellato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir, sono stati qualificati come redditi di capitale; 2) trust senza beneficiari individuati (cosiddetto *trust opaco*), che configura un autonomo soggetto passivo di imposta, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust.

Nell'istanza di interpello si fa genericamente riferimento all'istituzione di un trust opaco, anche se non vengono forniti elementi che consentano di valutarne l'effettiva natura.

Nel presupposto, tuttavia, che il trust che si intende costituire sia effettivamente un trust opaco, quest'ultimo si configurerà come autonomo soggetto passivo dell'IRES, ai sensi dell'art. 73, comma 1, Tuir.

Nella medesima istanza viene inoltre esposto che il trust opaco non eserciterà attività commerciale.

Se considerato "ente non commerciale" - e cioè soggetto Ires di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 Tuir (che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale) - il reddito complessivo del trust opaco è determinato ai sensi dell'art. 143 Tuir ed è pari alla somma dei redditi fondiari, d'impresa, di capitale e diversi, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Essendo il trust descritto nell'istanza di interpello usufruttuario di quote della srl i dividendi da esso percepiti costituiscono redditi di capitale, tassabili secondo i criteri di cui all'art. 44 e ss. del d.P.R 917/1986.

Come chiarito nella circolare n. 26/E del 16.06.2004, paragrafo 3.7 *"utili e proventi equiparati percepiti da enti non commerciali"*, *"gli enti non commerciali sono stati provvisoriamente annoverati tra i soggetti cui si applica l'IRES, sia pure con criteri di determinazione della base imponibile differenti. Per gli enti non commerciali, infatti, continuano a concorrere alla formazione della base imponibile i redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, secondo le regole di determinazione contenute nel Titolo I del TUIR (v. artt. 143 e seguenti del TUIR). Ciò nonostante, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del d. lgs. n. 344 del 2003, recante disposizioni di carattere transitorio, fino a quando non verrà attuato il principio della legge delega che prevede la loro inclusione tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito (IRE), gli utili percepiti dagli enti non commerciali nel limite del 95% del relativo ammontare non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, in quanto esclusi, anche se conseguiti nell'esercizio di impresa. La stessa norma stabilisce, inoltre, che sul 5% dell'ammontare degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio 2004, si applica una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 12,50%. Il descritto trattamento fiscale si applica agli utili derivanti sia da partecipazioni non qualificate che da partecipazioni qualificate, nonché ai proventi degli strumenti finanziari partecipativi e sugli utili derivanti dai contratti di associazione in*

*partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o misto, indipendentemente dall'entità del rapporto".*

Alla luce delle indicazioni contenute nella citata circolare, deve conclusivamente ritenersi che, in presenza di trust opaco residente in Italia, qualificabile come ente non commerciale, usufruttuario di quote di una s.r.l., i dividendi percepiti dal trust sono imponibili nel limite del 5% e nella misura del 12,50% a titolo di ritenuta alla fonte.

Si annota infine che, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del d.P.R. 917 del 1986, *"ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento"*. Pertanto, la costituzione del diritto di usufrutto su una partecipazione, qualora sia effettuata a titolo oneroso, analogamente alla sua cessione, comporta il realizzo di una plusvalenza ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del TUIR, per la cui disciplina si rinvia ai chiarimenti forniti con risoluzione n. 104/E del 29 marzo 2002.

Si rileva, infine, che il parere reso attiene esclusivamente agli aspetti connessi alla portata delle norme fiscali applicabili alla fattispecie dedotta ed assunta in astratto, restando impregiudicati l'accertamento dei fatti e la valutazione di eventuali profili di elusione fiscale ovvero di legittimità civilistica del trust in esame.

Resta impregiudicato, quindi, il potere di applicare le norme di cui agli articoli 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 secondo cui *"l'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti"* e 37 del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui *"in sede di rettifica o di accertamento di ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"*.

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
**Dott. C. Giamportone**